

## CXLVII.

## TORNATA DEL 2 LUGLIO 1882

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Omaggi* — *Votazione dei seguenti progetti di legge*: 1. *Bilancio definitivo di previsione dell'Entrata e della Spesa per l'anno 1882*; 2. *Aggiunte e modificazioni all'Elenco delle opere idrauliche di prima e seconda categoria*; 3. *Riforma della tariffa telegrafica interna ed altri provvedimenti*; 4. *Assegno di pensione alla famiglia di Pietro Ilardi, comandante le Guardie di Pubblica Sicurezza a cavallo in Palermo, morto in servizio*; 5. *Naturalità italiana al conte Antonio Marescalchi*; 6. *Aggregazione dei comuni di Quincinetto, Quassolo e Tavagnasco, circondario d'Ivrea, al mandamento di Settimo Vittone*; 7. *Spesa per un Ossario presso Costantinopoli dei soldati italiani morti nella guerra di Crimea* — *Approvazione senza discussione del progetto di legge concernente il Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'anno 1879 e di altro per convalidazione del Regio decreto 21 agosto 1881 ed altre disposizioni concernenti l'Amministrazione dell'Asse ecclesiastico di Roma* — *Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Approvazione per articolo dei seguenti disegni di legge*: *Compimento del fabbricato per il Ministero della Guerra in via Venti Settembre*; *Spesa straordinaria per l'attuazione del nuovo ordinamento dell'Esercito*; *Separazione del comune di Monteleone d'Orvieto dal mandamento di Ficulle, e aggregazione a quello di Città della Pieve nell'Umbria dello stesso circondario*; *Aggregazione del comune di Piovà in provincia di Alessandria, al mandamento di Cocconato* — *Risultato della votazione fatta in principio di seduta.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pom.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ed i Ministri delle Finanze, di Grazia e Giustizia, della Guerra, della Marina e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, CORSI L. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Atti diversi.**

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del seguente elenco di omaggi:

Fanno omaggio al Senato:

L'avvocato Oreste Tommasini di un antico opuscolo di Cecchi Domenico di Ruberto intitolato: *Riforma Sancta et pretiosa*;

Il Senatore Raffaele Cadorna di un suo studio architettonico militare dal titolo: *Il Castello di Brolio*;

Il conte Luigi Amedeo di Lampero di un suo scritto: *Sulla vita e sulle opere del Senatore Carlo Boncompagni di Mombello*;

La Direzione generale delle Poste, dell'*Elenco dei Giornali e delle opere periodiche dell'Estero le cui associazioni si ricevono dagli Uffici delle Poste del Regno d'Italia*;

Il Presidente della Società italiana per le Strade Ferrate Meridionali, della *Relazione del Consiglio d'Amministrazione di quella Società sulla gestione dell'anno 1881*;

Il Ministro della Guerra del *Disegno in litografia dell'ossario costruita in Crimea degli*

italiani morti durante la campagna d'Oriente 1855-56;

Il Ministro delle Finanze del 1° volume dell'Annuario di quel Ministero per l'anno 1882;

I Prefetti di Caserta, Girgenti, Forlì, Ravenna, Cremona e Porto Maurizio degli Atti di quei Consigli Provinciali per l'anno 1881.

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge, cioè:

Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1882;

Aggiunte e modificazioni all'Elenco delle opere idrauliche di prima e seconda categoria;

Riforma della tariffa telegrafica interna ed altri provvedimenti;

Assegno di pensione alla famiglia di Pietro Ilardi, comandante le Guardie di Pubblica Sicurezza a cavallo in Palermo, morto in servizio;

Naturalità italiana al conte Antonio Mariscalchi;

Aggregazione dei comuni di Quincinetto, Quassolo e Tavagnasco, circondario d'Ivrea, al mandamento di Settimo-Vittone;

Spesa per un Ossario presso Costantinopoli dei soldati italiani morti nella guerra di Crimea.

(Il Senatore, Segretario, Corsi L. procede all'appello nominale).

Approvazione dei progetti di legge N. 232, 227, 259, 257, 246, 242.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Ora si procede alla discussione del progetto di legge intitolato: « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1879 », del quale si dà lettura.

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passa alla discussione speciale.

#### TITOLO I.

Entrate e spese di competenza del 1879.

##### Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio 1879 per la com-

petenza propria dell'anno stesso sono stabilite, quali risultano dal rendiconto generale consuntivo, in lire *millequattrocentosettantamilioni novecentonovantaduemila cinquecentosei e centesimi cinquantaquattro*. L. 1,470,992,506 54  
delle quali furono riscosse » 1,382,954,349 49

e rimasero da riscuotere. L. 88,038,157 12

È aperta la discussione su questo articolo 1. Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti. Chi lo approva, è pregato di sorgere.

(Approvato).

##### Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio 1879 per la competenza propria dell'anno stesso sono stabilite, quali risultano dal rendiconto generale consuntivo, in lire *millequattrocentoventottomilioni quattrocentosettantottomila settecentocinquanta due e centesimi settantanove*. . . . . L. 1,428,478,752 79  
delle quali furono pagate. » 1,250,105,176 14

e rimasero da pagare. . L. 178,373,576 65

(Approvato).

##### Art. 3.

Sono approvati nella somma di lire *duecentoseimila centocinquanta due e centesimi ventitre* (206,152 23), i maggiori impegni che per lire 200,152 23 nelle *spese effettive* e per lire 6000 nelle *partite di giro*, e già pagati per lire 37,015 28 e rimasti da pagare per lire 169,136 95, furono assunti nell'esercizio 1879 in eccedenza al fondo autorizzato per le spese di competenza dell'anno stesso sui capitoli n. 7 e 103 del bilancio pel Ministero del Tesoro; numeri 19, 28, 42, 50, 52, 53, 56 del bilancio pel Ministero delle Finanze, e n. 8 del bilancio pel Ministero degli Affari Esteri.

(Approvato).

##### Art. 4.

Sono convalidate nella somma di lire *unmi-*

lione duecentoundicimila settecentocinquanta-  
due e centesimi sessantanove (L. 1,211,752 69)  
le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del  
bilancio definitivo del 1879, per le spese di com-  
petenza dell'anno stesso, in seguito a corrispon-  
denti versamenti in tesoreria, come dal pro-  
spetto n. 3, allegato al prospetto generale  
riassuntivo n. 1.

(Approvato).

Art. 5.

Sono stabiliti nella somma di lire *quaranta-  
quattromila novecentoquarantaquattro* e cen-  
tesimi *ottantanove* (L. 44,944 89), i discarichi  
accordati nel 1879 ai tesorieri per casi di forza  
maggiore, a sensi dell'articolo 215 del regola-  
mento di contabilità generale 4 settembre 1870,  
n. 5852.

(Approvato).

TITOLO II.

**Entrate e spese residue del 1878  
ed anni precedenti.**

Art. 6.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiu-  
sura dell'esercizio 1878 sono accertate, come  
dal rendiconto generale consuntivo, in lire *due-  
centotrentatremilioni cinquecentocinquanta-  
tre-  
mila duecentoventotto* e cen-  
tesimi *ottantasei*. . . . L. 233,553,228 86  
delle quali furono riscosse. » 110,071,444 88  
e rimasero da riscuotere . L. 123,481,783 98

(Approvato).

Art. 7.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura  
dell'esercizio 1878 sono accertate, come dal  
rendiconto generale consuntivo, in lire *due-  
centosessantatremilioni settecentosessantadue-  
mila cinquecentottancinque* e centesimi *settan-  
tanove*. . . . L. 263,762,585 79  
delle quali furono pagate . » 158,751,413 25  
e rimasero da pagare . . L. 105,011,172 54

(Approvato).

Art. 8.

Sono approvati nella somma di lire *cinquan-  
tatremila quattrocentodie e centesimi trenta-  
quattro* (L. 53,402 34) i maggiori impegni, già  
pagati per lire 50,641 34 e rimasti da pagare  
per lire 2,761, assunti nell'esercizio 1879 in ec-  
cedenza al fondo stabilito per le spese residue  
dell'anno 1878 e precedenti sul capitolo n. 70  
del bilancio pel Ministero del Tesoro, n. 53 del  
bilancio pel Ministero delle Finanze e n. 29 del  
bilancio pel Ministero della Marina.

(Approvato).

Art. 9.

Sono convalidate nella somma di lire *cento-  
ventinove-mila cinquecentocinquanta-cinque* e  
centesimi *ventiquattro* (lire 129,555 24) le rein-  
tegrazioni di fondi ai capitoli numeri 162, 210  
e 230 del bilancio dei Lavori Pubblici e numeri  
37, 42 e 47 del bilancio della Guerra pel  
1879 per le spese residue 1878 ed anni prece-  
denti, in seguito a corrispondenti versamenti  
in tesoreria.

(Approvato).

TITOLO III.

**Resti attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio  
1879.**

Art. 10.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1879  
sono stabiliti, come dal rendiconto generale  
consuntivo, in lire *duecentoquarantaquattromi-  
lioni settecentoventicinquemila settantasette* e  
centesimi *cinque*, cioè:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate  
accertate per la competenza propria dell'anno  
1879 (art. 1). . . . . L. 88,038,157 12

Somme rimaste da riscuotere  
sulle entrate accertate dell'eser-  
cizio 1878 e precedenti (arti-  
colo 6).° . . . . » 123,481,783 98

Somme riscosse e non versate  
in tesoreria (colonna *u* del rias-  
sunto generale) . . . . » 33,205,135 95

L. 244,725,077 05

(Approvato).

## Art. 11.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1879 sono stabiliti, come dal rendiconto generale consuntivo, in lire *duecentottantatremilioni trecentottantaquattromila settecentoquarantanove e centesimi diciannove*, cioè:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'anno 1879 (articolo 2) . . . . . L. 178,373,576 65

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate dell'esercizio 1878 e precedenti (art. 7) . » 105,011,172 54

L. 283,384,749 19

(Approvato).

## TITOLO IV.

**Situazione finanziaria.**

## Art. 12.

È accertato nella somma di lire *centoquarantottomilioni seicentottantatremila cinquecentosessantotto e centesimi settantotto* (lire 148 milioni 683,568 78), il *disavanzo finanziario* alla fine dell'anno 1879 risultante dai seguenti dati:

ATTIVITA'	PASSIVITA'
Entrata del 1879 . . . . .	Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1878 . .
Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1879 . .	Diminuzione dei residui attivi al 31 dicembre 1878, cioè:
/	{ al 31 dicem. 1878 L. 236,372,313 22 Accertati { al 31 dicem. 1879 » 233,553,228 86
	2,819,084 36
/	Aumento nei residui passivi al 31 dicembre 1878, cioè:
	{ al 31 dicem. 1878 L. 258,795,386 53 Accertati { al 31 dicem. 1879 » 263,762,585 79
/	4,967,199 26
	1,428,478,752 79
Spese del 1879 . . . . .	44,944 89
Decreti di deliberazione emessi nell'anno 1879 a favore di tesorieri per casi di forza maggiore.	1,619,676,075 32
1,619,676,075 32	1,619,676,075 32

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto.

Ora viene in discussione il progetto di legge intitolato: « Convalidazione del regio decreto 21 agosto 1881, n. 384 (serie 3<sup>a</sup>) ed altre disposizioni concernenti l'Amministrazione dell'asse ecclesiastico di Roma », del quale si dà lettura.

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa e si passa alla discussione speciale.

#### Art. 1.

È data forza di legge al Regio decreto in data del 21 agosto 1881, n. 384 (serie 3<sup>a</sup>), col quale il termine stabilito nell'art. 1 della legge 7 settembre 1879, n. 5069 (serie 2<sup>a</sup>), fu prorogato a tutto il mese di settembre dell'anno 1882.

(Approvato).

#### Art. 2.

Qualora entro il termine prefisso dal decreto surriferito, il Regio commissario per la liquidazione dell'asse ecclesiastico di Roma non abbia potuto condurre a fine tutte le operazioni prescritte dall'art. 9 della legge 19 giugno 1873, n. 1412 (serie 2<sup>a</sup>), e salvo che venga diversamente provveduto con altra legge, il Governo del Re potrà ulteriormente prorogare il termine medesimo di quanto giudicherà strettamente necessario al compimento delle operazioni anzidette.

(Approvato).

#### Art. 3.

L'art. 4, n. 6, della legge 22 aprile 1869, n. 5026, è applicabile ai contratti per la vendita dei beni dell'asse ecclesiastico di Roma pei quali è avvenuta o avverrà una deserzione d'asta, derogandosi, in questa parte, alle disposizioni della legge 15 agosto 1867, n. 3848, estesa alla provincia di Roma coll'art. 1 della citata legge 19 giugno 1873.

(Approvato).

#### Art. 4.

I religiosi e le religiose delle corporazioni soppresse cui per gli art. 12 e 13 della legge 19 giugno 1873 spetterebbe una pensione vitalizia e che ancora non la richiesero, perderanno il diritto ad averla qualora non ne facciano pervenire domanda al Regio commissario entro un anno dalla promulgazione della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 5.

Agli effetti della legge sulle pensioni degli impiegati civili, il servizio prestato nella soppressa Giunta liquidatrice e nel Regio commissariato dell'Asse ecclesiastico di Roma, non che nelle amministrazioni della disciolta Cassa ecclesiastica, del Fondo per il culto e degli Economati generali, potrà cumularsi con quello già prestato e che si prestasse in avvenire nelle Amministrazioni dello Stato.

Il carico della pensione o della indennità sarà ripartito tra le diverse Amministrazioni in cui l'impiegato avrà prestato il servizio, in proporzione della somma totale degli stipendi che le Amministrazioni medesime avranno rispettivamente corrisposti all'impiegato.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.  
Per un sentimento di deferenza verso l'Ufficio Centrale, il quale nella Relazione mostrò di desiderare da me schiarimenti intesi a rendere più sicuro e preciso il significato della legge, mi faccio un dovere, anche in assenza dell'onorevole Relatore, di darglieli.

L'Ufficio Centrale ha espresso il dubbio che l'essersi adoperata - a proposito del cumulo dei servizi prestati da quei funzionari delle Amministrazioni dello Stato, degli Economati generali, della Cassa ecclesiastica, del Fondo per il culto e del Commissariato per l'Asse ecclesiastico di Roma i quali avessero in un tempo qualsiasi fatto passaggio da una ad altra delle Amministrazioni medesime - la parola *potrà*, invece che la parola *dovrà*, abbia per avventura

a produrre incertezza, aprendo l'adito alla supposizione che il beneficio di quel cumulo possa concedersi o negarsi ad arbitrio. Una tale interpretazione non sarebbe ammissibile.

Intendimento comune della Commissione della Camera dei Deputati e del Governo si fu che i varî periodi del servizio successivamente prestato nelle Amministrazioni suindicate *debbano* cumularsi insieme pel conseguimento della pensione vitalizia o dell' unica indennità, sempre quando vi concorrano le condizioni volute dalla legge generale sulle pensioni degli impiegati civili, e salvo a ripartire *pro rata* tra le Amministrazioni medesime il carico della pensione o dell'indennità, in ragione degli stipendî complessivamente pagati al funzionario da ciascuna di esse. La parola *potrà*, pertanto, fu adoperata per riferirsi al caso in cui il cumulo, a' termini della legge sulle pensioni, possa aver luogo; nel qual caso, per un noto principio, il facoltativo diventa obbligatorio, di modo che la locuzione adoperata equivale a quella con cui si fosse detto che il servizio stesso *sarà cumulato*, ecc.

Lo stesso dicasi dell'altro dubbio, se cioè valga il servizio prestato presso ciascuna delle Amministrazioni suddette in qualunque tempo e condizione abbia avuto luogo. Imperocchè, così per le dichiarazioni fatte dall'on. Ministro delle Finanze all'altra Camera, come per ciò che ho detto io nella Relazione, nonchè per quanto scrisse il Relatore della Commissione della Camera elettiva, sta precisamente l'interpretazione che si vorrebbe accolta dall'Ufficio Centrale del Senato, secondo la quale il beneficio del cumulo, sempre quando ricorrano gli estremi di legge, compete tanto a quegli impiegati che innanzi di essere addetti ad uno degli Uffici tra i quali fu divisa la gestione della proprietà ecclesiastica avessero appartenuto ad un'Amministrazione dello Stato, quanto agli altri che non avessero precedentemente servito in alcun dicastero governativo. Perciò, rispetto all'interpretazione che deve darsi all'articolo 5 del progetto di legge, il Governo concorda pienamente nei concetti dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Nessuno domandando la parola, pongo ai voti quest'art. 5.

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Si passerà poi, a suo tempo, allo scrutinio segreto.

Ora viene in discussione il progetto di legge intitolato: « Compimento del fabbricato pel Ministero della Guerra in via Venti Settembre », del quale si dà lettura.

(V. *infra*)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si procede alla discussione speciale.

#### Art. 1.

È autorizzata sulla parte straordinaria del bilancio della guerra la somma di lire 2,200,000 pel compimento del fabbricato di via Venti Settembre in Roma ove dovranno essere riuniti tutti gli uffici dell'Amministrazione centrale della guerra.

(Approvato).

#### Art. 2.

La somma di cui all'articolo precedente sarà ripartita come segue ed in continuazione degli assegni fatti per lo stesso fabbricato con la legge 13 giugno 1880, n. 5474:

Anno 1883 . . . . .	L. 500,000
» 1884 . . . . .	» 800,000
» 1885 . . . . .	» 500,000
» 1886 . . . . .	» 400,000
Totale. . . . .	<u>L. 2,200,000</u>

(Approvato).

#### Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a compiere entro il 1885 i lavori indicati nella presente legge.

(Approvato).

Si passerà, a suo tempo, allo scrutinio segreto.

Ora viene in discussione l'altro progetto di legge intitolato: « Spesa straordinaria per l'attuazione del nuovo ordinamento dell'esercito », del quale si dà lettura.

## SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1882

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si procede alla speciale.

Si rilegge l'art. 1:

Art. 1.

È autorizzata sulla parte straordinaria del bilancio della Guerra la spesa di lire 11,100,000 in continuazione degli stanziamenti rispettivamente fatti con leggi 29 giugno 1875, n. 2574, 8 dicembre 1878, n. 4624, 13 giugno 1880, numeri 5473, 5475, 5476, 5477 ed in aggiunta al bilancio stesso per i seguenti titoli:

A) Fabbricazione di fucili e moschetti modello 1870, relativi accessori, ecc. (15

milioni di cartucce). . . . .	L. 1,750,000
B) Approvvigionamenti di mobilitazione . . . . .	» 2,650,000
C) Acquisto di materiali per artiglieria da campagna. »	2,900,000
D) Costruzioni nuove per accuartieramenti - Trasformazioni di fabbricati ad uso di caserme . . . . .	» 3,800,000
Totale . . . . .	L. <u>11,100,000</u>

(Approvato).

Art. 2.

La somma di cui all'articolo precedente sarà ripartita per anni e per capitoli come dal seguente quadro:

TITOLI DI SPESA	1882	1883	1884	1885	1886	TOTALE del quinquennio
Fabbricazione di fucili e moschetti modello 1870, relativi accessori, ecc. (15 milioni di cartucce). . . . .	»	500,000	500,000	750,000	»	1,750,000
Approvvigionamenti di mobilitazione. . . . .	200,000	550,000	750,000	460,000	690,000	2,650,000
Acquisto di materiali per artiglieria da campagna . . . . .	»	500,000	1,400,000	500,000	500,000	2,900,000
Costruzioni nuove per accuartieramenti - Trasformazione di fabbricati ad uso di caserme . . . . .	200,000	3,000,000	600,000	»	»	3,800,000
Totale generale . . . . .	400,000	4,550,000	3,250,000	1,710,000	1,190,000	11,100,000

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo è autorizzato a procurarsi un'anticipazione di dieci milioni (10,000,000) sul prodotto della vendita dei beni appartenenti al Demanio, oltre quella stipulata colla Convenzione del 31 ottobre 1864, approvata dalla legge 24 novembre dello stesso anno, n. 2006, quella

autorizzata colla legge 2 luglio 1875, n. 2567, e ottenuta mediante la Convenzione 17 agosto seguente, approvata con Regio Decreto 9 settembre dello stesso anno, n. 2687, e quella autorizzata colla legge 8 dicembre 1878, n. 4624, serie 2<sup>a</sup>.

Per questa nuova autorizzazione il Governo



SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1882

emetterà delle obbligazioni nominative alle condizioni stabilite per le simili obbligazioni emesse in virtù delle Convenzioni suddette. Così le obbligazioni da emettersi per la legge 8 dicembre 1878, n. 4624, serie 2<sup>a</sup>, come quelle autorizzate colla presente legge verranno rimborsate negli anni 1886 e 1887.

L'ipoteca sui beni da alienare a garanzia delle obbligazioni di cui si tratta, avrà efficacia senza la formalità prescritta dalle leggi in vigore nel Regno.

(Approvato).

#### Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a compiere, entro il 1884, i lavori indicati nella presente legge ed a fabbricare ed acquistare entro lo stesso periodo di tempo i materiali indicati nella legge stessa.

(Approvato).

Si passerà, più tardi, allo scrutinio segreto.

Ora si procede alla discussione del progetto di legge per la « Separazione del comune di Monteleone d'Orvieto dal mandamento di Ficulle, e aggregazione a quello di Città della Pieve, nell'Umbria, dello stesso circondario », del quale si dà lettura.

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si procede alla speciale.

#### Art. 1.

Il comune di Monteleone d'Orvieto cesserà di far parte del mandamento di Ficulle e sarà aggregato nei rapporti amministrativi, giudiziari e finanziari al mandamento di Città della Pieve dello stesso circondario.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto reale alla esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo progetto sarà votato poi insieme agli altri a scrutinio segreto.

Si procederà ora alla discussione dell'ultimo progetto di legge all'ordine del giorno: « Aggregazione del comune di Piovà, in provincia d'Alessandria, al mandamento di Cocconato », del quale si dà lettura.

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa, e si passa a quella degli articoli.

#### Art. 1.

Dal 1° settembre 1882 il comune di Piovà in provincia di Alessandria cesserà di far parte del mandamento di Montiglio e sarà aggregato al mandamento di Cocconato per tutti i rapporti amministrativi e giudiziari.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il Governo del Re è incaricato di provvedere con Decreti reali alla esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Anche questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i signori Senatori, Segretari, scrutatori di procedere allo spoglio delle urne.

(I Senatori Segretari fanno lo spoglio dei voti).

PRESIDENTE. Leggo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

1. Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1882;

Votanti . . . . .	71
Favorevoli . . . . .	68
Contrari. . . . .	3

(Il Senato approva).

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1882

2. Aggiunte e modificazioni all'elenco delle spese idrauliche di prima e seconda categoria;

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	66
Contrari . . . . .	4

(Il Senato approva).

3. Riforma della tariffa telegrafica interna ed altri provvedimenti;

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	69
Contrari . . . . .	1

(Il Senato approva).

4. Assegno di pensione alla famiglia di Pietro Ilardi, comandante le Guardie di Pubblica Sicurezza a cavallo, in Palermo, morto in servizio;

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	69
Contrari . . . . .	1

(Il Senato approva).

5. Naturalità italiana al conte Antonio Marescalchi;

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	2

(Il Senato approva).

6. Aggregazione dei comuni di Quincinetto, Quassolo e Tavagnasco, circondario d'Ivrea, al mandamento di Settimo Vittone;

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	5

(Il Senato approva).

7. Spesa per un ossario presso Costanti-

nopoli dei soldati italiani morti nella guerra di Crimea.

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	5

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 2 pom.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1879;

Convalidazione del regio decreto 21 agosto 1881 ed altre disposizioni concernenti l'Amministrazione dell'Asse ecclesiastico di Roma;

Compimento del fabbricato pel Ministero della Guerra in via Venti Settembre;

Spesa straordinaria per l'attuazione del nuovo ordinamento dell'esercito;

Separazione del comune di Monteleone di Orvieto dal mandamento di Ficulle, e aggregazione a quello di Città della Pieve nell'Umbria, dello stesso circondario;

Aggregazione del comune di Piovà in Provincia di Alessandria, al mandamento di Cocconato.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Incompatibilità amministrative;

Transazione per lavori di costruzione dello Spedale clinico Gesù e Maria in Napoli;

Cordone elettrico sottomarino fra le isole di Lipari e di Salina;

Disposizioni penali per l'esecuzione della legge sulla sanità pubblica;

Stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali, per gli impiegati dipendenti dall'Amministrazione della Guerra, per gli uomini di truppa e pei cavalli del regio esercito;

Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali ed agli impiegati civili della regia marina;

Aumento di fondi per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 e 22 luglio 1881 concernenti gli assegni ai veterani del 1848-49;

Approvazione delle tabelle di riparto ge-

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1882

nerale delle somme da assegnarsi alle singole linee della 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria delle ferrovie complementari per tutto il tempo fissato dalla legge 29 luglio 1879, e provvedimenti relativi;

Aggregazione del comune di Brandizzo al mandamento di Chivasso;

Aggregazione al mandamento di Langhirano del comune di Tizzano Val Parma;

Aggregazione del comune di Piazzola sul Brenta al comune di San Giorgio in Bosco in quel di Cittadella.

La seduta è sciolta (ore 5 pom).